

Incentivo per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere

Descrizione	La legge di bilancio 2018, all'art. 1, comma 220, prevede che alle cooperative sociali ex lege 381/91 ¹ che assumono con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed entro il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, il cui status sia certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio ² , è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio delle aliquote contributive dovute in relazione alle suddette lavoratrici. Il successivo decreto interministeriale dell'11 maggio 2018 ha determinato il limite massimo di esonero contributivo nella misura di € 350,00 su base mensile. Lo stesso decreto ha fissato il limite di spesa in 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Tipologia ed entità dell'incentivo	Incentivo contributivo per un periodo massimo di 36 mesi e nella misura massima di € 350 su base mensile
Datori di lavoro beneficiari	cooperative sociali ex lege 381/91
Destinatari	donne vittime di violenza di genere, il cui status sia certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio
Tipologia di contratto richiesto	Contratto a tempo indeterminato
Modalità di accesso e di erogazione dell'incentivo	Per l'ammissione all'incentivo contributivo, la cooperativa sociale che assume deve produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dal comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio. L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse stanziare (1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020).
Natura dell'aiuto e cumulabilità	
Tempistica e scadenze	Assunzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018
Normativa e modulistica	Legge n. 205/17, art. 1, comma 109; decreto interministeriale dell'11 maggio 2018
Regime sanzionatorio ecasi di esclusione	

¹ Sono **cooperative sociali** quelle che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

² I centri anti-violenza e le case-rifugio sono promossi da enti locali, in forma singola o associata o da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.

